

ACCORDO DISCIPLINANTE TEMPI E MODI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA DEL DIPENDENTE DEL COMUNE DI CAPPELLA CANTONE DOTT. ALFREDO ZANARA PRESSO IL COMUNE DI CASALETTO CEREDANO (ART. 1 COMMA 557 LEGGE 311/2004)

PREMESSO CHE:

PREMESSO che:

- In data 30.04.2024, i Comuni di Madignano, Cappella Cantone e Casaletto Ceredano hanno sottoscritto una convenzione per la gestione associata del servizio di segreteria comunale;
- Con decreto n. 16/14 del 31.05.2024 del Sindaco di Madignano, in qualità di Comune capofila, è stato nominato Segretario Comunale il Dott. Francesco Rodolico;

DATO ATTO che il Segretario Comunale titolare sarà assente nel periodo compreso tra il 08.10.2024 e il 31.10.2024;

RAVVISATA la necessità di assicurare continuità e funzionalità all'ufficio segreteria, attraverso l'utilizzo di una figura professionale con particolare competenza ed in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per svolgere le funzioni di Vice Segretario e di Responsabile dell'Area Amministrativa Affari Generali;

DATO ATTO che il Dott. Alfredo Zanara svolge già le funzioni di Vice Segretario presso il Comune di Cappella Cantone;

VISTO l'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004, richiamato dall'art. 17 del CCNL 21.05.2018 – Funzioni Locali, il quale prevede “che, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti, cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore”;

DATO ATTO che il Comune di Casaletto Ceredano, con prot. n. 3162 del 01.10.2024, ha richiesto al Comune di Cappella Cantone di avvalersi, per un massimo di n. 6 ore settimanali, dell'attività lavorativa del dott. Alfredo Zanara, dipendente a tempo indeterminato, per il periodo 14.10.2024 – 31.10.2024, Istruttore Direttivo, categoria EQ, posizione economica D 6 del Comune di Cappella Cantone;

Ciò premesso e considerato che, nelle valutazioni sopra espresse, si rinvergono i soli motivi ispiratori del presente accordo

TRA

- Il **Comune di Casaletto Ceredano**, legalmente rappresentato dal proprio Sindaco pro-tempore Aldo Casorati

E

- **il Dott. Alfredo Zanara** nato a ----- il ----- C.F. -----
----- residente in ----- via -----

si conviene quanto segue:

ART. 1 - Il Comune di Cappella Cantone autorizza il proprio dipendente a tempo pieno, dott. Alfredo Zanara - Istruttore direttivo finanziario - titolare di posizione organizzativa, a svolgere attività lavorativa, per un massimo di 6 ore settimanali, presso il Comune di Casaletto Ceredano o in altro luogo a seconda delle necessità e delle urgenze, per ivi svolgere per svolgere compiti e attività strettamente attinenti le funzioni di Responsabile dell'Area Amministrativa e di Vice Segretario;

a) Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale, ivi compresa la disciplina sulle progressioni economiche orizzontali, è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente utilizzatore e, nel caso specifico, rimane regolato dal d.lgs. 165/2001 e s.m.i., dai diversi CCNL e dal Contratto di lavoro stipulato dal Comune di Cappella Cantone;

b) L'orario di lavoro, di regola fissato nelle giornate di lunedì e venerdì, potrà essere di volta in volta modificato dal dipendente in virtù delle esigenze organizzative del lavoro da svolgersi presso gli Enti.

c) E' attribuita al dott. Alfredo Zanara, per le funzioni e responsabilità derivanti dal presente accordo, un'indennità annua di posizione di 16.000,00 €, ai sensi dell'articolo 17 del CCNL 2019/2021, rapportati al numero delle ore svolte presso gli enti; vengono altresì corrisposti rimborsi chilometrici in base alla normativa vigente.

ART. 2 - La durata del presente accordo decorre dal 14.10.2024 sino al 31.10.2024. L'accordo si intende automaticamente interrotto alla scadenza della convenzione.

ART. 3 - Le parti possono concordare modifiche o integrazioni al presente accordo nel caso in cui si rendessero necessarie.

Letto, accettato e sottoscritto senza riserva alcuna.

Casaletto Ceredano, li 04.10.2024

Dott. Alfredo Zanara
(documento firmato digitalmente)

Il Comune Di Casaletto Ceredano
Il Sindaco
Aldo Casorati
(documento firmato digitalmente)